

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO POLITICO SINDACI" (M.P.S.)

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

E' costituita un 'associazione denominata "Movimento Politico Sindaci" (M.P.S.) di seguito indicata, per brevità anche come il "Movimento".

Articolo 2

il Movimento ha sede in Sassello (SV), Villa Bergami-Badani, 17046.

TITOLO II - FINALITA' DEL MOVIMENTO

Articolo 3

Il Movimento, che non ha fini di lucro, si prefigge lo scopo di promuovere la pace, il progresso e la solidarietà nell'ambito di ogni contesto sociale, istituzionale, amministrativo e politico, Esso riconosce i principi dell'ordinamento democratico e i valori della dottrina cristiana.

Il Movimento sostiene iniziative politiche e propone candidature che abbiano come scopo la massima valorizzazione della volontà popolare nella scelta dei propri rappresentanti e del principio di democraticità delle istituzioni.

Il Movimento può altresì organizzare incontri, dibattiti, riunioni, congressi, meeting e iniziative culturali e sociali di ogni genere, volti a sensibilizzare la collettività sulle finalità da esso perseguite e sui suoi principi informativi.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Il Movimento è regolato dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

Il Movimento riconosce come propri i seguenti principi:

- i Sindaci e gli Amministratori della Cosa Pubblica si richiamano all'art. I della Costituzione della Repubblica che testualmente recita: "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»;

-i Sindaci e gli Amministratori della Cosa Pubblica perseguono fedelmente il ruolo istituzionale loro assegnato dal popolo e dalla Costituzione e si impegnano ad assicurare che mai sia vilipesa la volontà popolare e la Costituzione della Repubblica;

-i Sindaci traggono la loro legittimazione direttamente dalla volontà popolare e sono soggetti istituzionali di primaria importanza;

-i Sindaci giurano fedeltà alla Repubblica e sono garanti della volontà popolare e della Costituzione.

Articolo 5

il simbolo del Movimento è rappresentato da un'imbarcazione di colore azzurro su sfondo del medesimo colore, con vela bianca spiegata ed albero maestro che termina in una croce latina. Tale simbolo è allegato all'atto costitutivo del Movimento alla lettera.

TITOLO III – SOCI

Articolo 6

I Soci del Movimento si distinguono in Ordinari e Fondatori.

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione di M.P.S., come risultanti dall'atto costitutivo.

Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di Sindaci e/o di Pubblico Amministratore, che condividano ed abbraccino i principi e gli scopi del Movimento.

L'adesione al M.P.S. importa il versamento della quota sociale annuale e l'accettazione della tessera del Movimento.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

L'aspirante Socio non dispone di un diritto soggettivo all'ammissione. Il rigetto della domanda di ammissione deve avvenire con delibera motivata adottata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione da parte del Movimento.

Nel momento in cui la carica di Sindaco e/o di Amministratore di un membro del M.P.S. venisse a cessare non verrà comunque meno la sua qualità di Socio.

Articolo 7

Tutti i Soci Ordinari possiedono gli stessi diritti e i medesimi doveri e possono partecipare a tutte le iniziative promosse dal Movimento ed intervenire alle Assemblee dello stesso.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi Sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di abitanti del Comune in seno al quale riveste la carica di Sindaco e/o di Amministratore Pubblico.

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I Soci Fondatori, risultanti dall'atto costitutivo, hanno diritto di esprimere il proprio gradimento sulle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e, in caso di diniego, la relativa decisione deve ritenersi priva di efficacia.

Articolo 8

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito e, durante la vita associativa, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o il fondo patrimoniale. La quota associativa non è trasmissibile e non può essere rivalutata.

Articolo 9

La carica di Socio è strettamente personale e non può essere trasferita ad altri soggetti.

Costituiscono causa di estinzione del rapporto associativo:

- a) le dimissioni volontarie del Socio, che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) la morosità del Socio, che ricorre in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'anno sociale ed opera di diritto;
- c) l'espulsione, che deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, qualora il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli e/o contrastanti con i principi e lo scopo del Movimento o che comunque siano di ostacolo al buon andamento dello stesso.

La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci, anche appositamente convocata, con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

In caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, la delibera decade se non viene

approvata dal Consiglio Direttivo all'unanimità.
Il Socio espulso non può più essere riproposto.

TITOLO IV - ORGANI DEL MOVIMENTO

Articolo 10

Gli organi del Movimento sono;

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo del Movimento. Essa è convocata con cadenza almeno annuale e vi possono prendere parte solo i Soci in regola con il versamento della quota annua.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Articolo 12

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avverrà normalmente entro il _____ di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci potrà essere richiesta, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data prevista per la convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei Soci. L'Assemblea dei Soci sarà validamente costituita con la presenza di tanti soci che costituiscano la maggioranza.

Articolo 14

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo;
- d) approvare le modificazioni dello Statuto e del Regolamento del Movimento;
- e) ratificare i provvedimenti di espulsione adottati dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto di 5 membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, con un numero di presenti che rappresentino la della maggioranza degli aventi diritto al voto. All'elezione partecipano tutti i Soci riuniti in assemblea, senza possibilità di deleghe.

Il Consiglio individua tra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente ed ha facoltà di nominare anche un Segretario, un Tesoriere ed ogni altro incaricato ritenuto opportuno.

La nomina dei soggetti menzionati al comma precedente avviene con 11 voti favorevole di almeno 3 (tre) consiglieri.

Sino al momento in cui il Movimento non sarà partecipato da almeno 6 (sei) componenti, tutte le

decisioni statutariamente riservate al Consiglio Direttivo sono assunte dai Soci Fondatori all'unanimità.

Articolo 16 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione dei partecipanti morosi o ritenuti indegni sensi del presente Statuto;
- c) assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci;
- e) redigere il regolamento del Movimento;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, dei Soci, curare l'ordinaria amministrazione, determinare l'importo delle quote associative annue;
- g) convocare l'Assemblea dei Soci (da svolgersi almeno una volta all'anno), predisponendo l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- h) programmare l'attività del Movimento, nel rispetto della Legge, del presente Statuto, e delle direttive dell'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono soggette al gradimento dei Soci Fondatori. In caso di diniego del gradimento, la deliberazione consiliare si intende priva di efficacia e il Consiglio Direttivo può riproporla esclusivamente dopo aver valutato e recepito le indicazioni eventualmente fornite dai Soci Fondatori.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento del Movimento sia sul piano morale che su quello finanziario.

Articolo 18

Il Presidente dirige il Movimento e ne è il Legale Rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Articolo 19

Il Segretario (se nominato) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà del Movimento ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere (se nominato) cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispose la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Nel caso il Consiglio Direttivo non nomini il Segretario ed il Tesoriere le funzioni ad essi demandate dal presente Statuto sono svolte direttamente dal Presidente, che può farne delega al Vice Presidente.

Lo stesso avverrà sino alla nomina del primo Consiglio Direttivo.

TITOLO V - IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 20

Il Movimento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle:

- quote associative e contributi versati dei Soci;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Movimento a qualunque titolo.

Articolo 21

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo è disponibile per ogni Socio che ne faccia richiesta, al Tesoriere o al Presidente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa; il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale del Movimento elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento.

Articolo 22

Con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, da assumersi con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il Movimento potrà costituire proprie sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

TITOLO VI - LE RAPPRESENTANZE ELETTIVE

Articolo 23

L'accettazione della candidatura nella lista presentata dal M.P.S. impegna il candidato a sostenere il programma elettorale ed a svolgere la campagna elettorale in modo leale e corretto.

Gli iscritti ai M.P.S. che siano stati eletti sono tenuti all'attuazione coerente del programma elettorale.

TITOLO VII— REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 24

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Articolo 25

La durata del Movimento è illimitata.

Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Articolo 26

In caso di scioglimento del Movimento per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.